

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 30.09.2014 Modificato con delibera C.C n. 9/28.05.15

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della propria potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si richiama la normativa vigente in materia.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune di Fonte alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita, nel rispetto del principio di progressività e utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini IRPER, a decorrere dall'anno 2015 come segue:

Scaglioni di reddito	aliquota	
Da 0 a 15.000 euro	0,55%	
Da 15.000 a 28.000 euro	0,65%	
Da 28.000 a 55.000 euro	0,70%	
Da 55.000 a 75.000 euro	0,75%	
Oltre 75.000 euro	0,80%	

2. L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1 commi 1 e seguenti del D.Lgs 360/1998. In assenza di provvedimento si intende confermata l'aliquota vigente ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006. (1)

(1)art. modificato con delibera C.C. n. 9/2015 -entrata in vigore 01/01/2015

Art. 4 – DISCIPLINA

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è applicata ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 360/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – ESENZIONI

- 1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.lgs. n. 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche annuo non superiore a $\leq 12.000,00$.
- 2. Se il reddito supera la soglia di esenzione l'addizionale comunale all'IRPEF si applica al reddito imponibile complessivo.
- 3. Con la delibera con cui viene variata l'aliquota, ai sensi del precedente art. 2, il Consiglio comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE

1 . Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.